

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

(redatta in applicazione dell' articolo 26 paragrafo 2 b della legge codificata 2190/1920)

**DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ ANONIMA DENOMINATA  
"NEUROSOFT SOCIÉTÉ ANONYME PRODUCTION DE SOFTWARE"  
ALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA**  
Numero di ordine nel Registro di Commercio 84923002000

Con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società denominata "NEUROSOFT SOCIÉTÉ ANONIMA PRODUCTION DE SOFTWARE" (in seguito denominata "Società") conformemente alla legge ed al suo Statuto Sociale, i Sigg. Azionisti della società sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria Annuale per il giorno martedì 25 novembre 2014 alle ore 10:30 presso la sede della Società in Leof. Kifissias 32, Maroussi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

- a) Approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione della società anonima denominata "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÉ ANONIMA" in "NEUROSOFT SOCIÉTÉ ANONIMA PRODUCTION DE SOFTWARE" in conformità alle disposizioni degli articoli 68 paragrafo 2 e 69-77a della legge codificata 2190/1920 in vigore ed anche alle disposizioni degli articoli 1-5 della legge 2166/1993 in vigore;
- b) Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione datato 2/7/2014 della società anonima denominata "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÉ ANONIMA" nella società, nonché delle relazioni redatte e delle dichiarazioni relative del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina di un rappresentante della società ad effettuare tutti gli atti necessari per il compimento della fusione.
3. Delibera sull' aumento del capitale sociale della società per un controvalore pari ad €204.607,90 a seguito dell'operazione di incorporazione della società anonima denominata "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÉ ANONIMA" e modifica dell' articolo 5 paragrafo 1 dello Statuto della società riguardo al capitale sociale.
4. Approvazione di tutti gli atti, tutte le dichiarazioni e tutti i negozi giuridici dei membri del Consiglio di Amministrazione e inoltre dei suoi agenti e rappresentanti nell'ambito ed ai fini della fusione della società anonima denominata "NEUROSOFT SOCIÉTÉ ANONIMA PRODUCTION DE SOFTWARE" per incorporazione della società anonima "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÉ ANONIMA".
5. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla gestione dei frazionamenti azionari e degli eventuali ulteriori diritti derivanti dalla suddetta fusione.
6. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della società al fine di integrare l'oggetto sociale con l'attività svolta dalla incorporanda "KESTREL SISTEMI INFORMATIVI SOCIÉTÉ ANONIMA".
7. Trasferimento della sede della società e conseguente modifica dell' articolo 2 del suo statuto

In caso di mancato raggiungimento dell'occorrente quorum costitutivo, con la presente i Sigg. Azionisti sono convocati in seconda adunanza straordinaria il giorno mercoledì 10 dicembre 2014, alle ore 10:30 al suddetto indirizzo.

Il modulo per le deleghe ai rappresentanti insieme con l'invito all'Assemblea Generale e le informazioni dell'articolo 27 paragrafo 3 della legge codificata 2190/1920 in vigore sono disponibili sul sito ufficiale della Società ([www.neurosoft.gr](http://www.neurosoft.gr)) e in forma cartacea presso il Servizio Assistenza Azionisti della Società (L. Kifissias 32, Maroussi). Per ulteriori delucidazioni o informazioni, i Sigg. Azionisti possono contattare il Servizio Azionisti di NEUROSOFT, al numero di telefono. +30 210 6855061, o Fax +30 210 6855033, nelle giornate/ore lavorative.

Maroussi Attica, 29 Ottobre 2014  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L' Amministratore Delegato

## No sovrapposizioni Bankit-Antitrust

Niente sovrapposizioni negli interventi di Banca d'Italia e Antitrust a tutela dei consumatori. Il governatore della Banca d'Italia e il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), hanno firmato il 14 ottobre un protocollo d'intesa in materia di tutela dei consumatori nel mercato bancario e finanziario.

Il protocollo, che sostituisce il precedente del 22 febbraio 2011, si pone l'obiettivo di rafforzare il coordinamento fra le due Autorità al fine di rendere più efficace la tutela dei consumatori nei rapporti con le banche e gli intermediari finanziari, promuovere l'efficienza e la coerenza dell'azione amministrativa, contenere gli oneri che gravano sugli intermediari in ragione dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed evitare sovrapposizioni nei rispettivi interventi a tutela dei consumatori. Il protocollo intende altresì favorire lo sviluppo della cooperazione tra le due Autorità attraverso: a) il coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse, b) reciproche segnalazioni di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, ciascuna delle due autorità ravvisi ipotesi di possibili violazioni di competenza dell'altra, c) la costituzione di un gruppo di lavoro permanente sull'attuazione del protocollo, al fine di promuovere il confronto su tematiche di comune interesse in materia di tutela dei consumatori nei rapporti con gli intermediari bancari e finanziari, d) lo scambio reciproco di documenti e informazioni sui procedimenti avviati da ciascuna Autorità nell'esercizio dei rispettivi poteri.

**Marcello Fumagalli**

—© Riproduzione riservata—

## Spese di pubblicità sempre inerenti

Le spese di pubblicità, anche se eccessive o episodiche, sono da considerare inerenti: la deducibilità del costo è legittima. Lo afferma la Ctr della Toscana con sentenza n. 1573/14 del 29/8/2014. È dunque nullo l'accertamento con il quale l'amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di costi derivanti da spese pubblicitarie sostenute dal contribuente, laddove l'ufficio, nelle more del processo, non ne «ha contestato l'effettività mediante elementi probatori». Il ricorrente, in primo grado, impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate di Lucca riprendeva a tassazione i costi di pubblicità pari a 70 mila euro.

Il contribuente, nella propria tesi difensiva accolta dalla Ctp Lucca, sosteneva la legittima deducibilità del costo, richiamando a tal fine: a) la libertà economica dell'imprenditore, b) l'insindacabilità delle scelte aziendali e c) l'incremento di «nuovi» clienti, nonché di volume di affari riscontrati negli anni successivi.

La Ctr, confermando la sentenza di primo grado, ha rilevato, preliminarmente, la fondatezza della censura sollevata dal fisco in tema di costo/beneficio della pubblicità pari a 70 mila euro, in quanto la sponsorizzazione in parola ha avuto «natura episodica» e non direttamente «connessa» al «target» a cui si rivolge l'attività del contribuente.

A ben vedere, non assume alcuna importanza «l'incremento di fatturato e di clienti, peraltro non consistente», giacché non è provata «la sua diretta riconducibilità al costo pubblicitario, anziché ad altre politiche aziendali». Tuttavia, conclude l'organo giudicante, non può essere disconosciuta l'inerenza, atteso che l'ufficio non ha contestato il reale svolgimento della sponsorizzazione, «per cui qualsiasi considerazione risulta priva dei necessari riscontri».

**Federico Marrucci**

29/10/2014